



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

Il Rettore

VISTI

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e, in particolare, l'art. 30, comma 2;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e, in particolare, gli artt. 36, 38 e 39;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230 e, in particolare, l'art. 1, comma 9;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare gli artt. 6, comma 14, e 8, commi 1 e 3, e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Senato Accademico n. 192/17 dell'11.07.2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 273/17 del 18.07.2017;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato dal Senato Accademico in data 11 luglio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2017.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto la previgente normativa emanata dall'Ateneo in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.to IL RETTORE



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (d'ora in poi "scatto").
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno e definito, che abbiano maturato tre anni di anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, commi 2, 3, 4, 5, e 6.

Art. 2 Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. L'attribuzione dello scatto è subordinata ad apposita richiesta da parte del docente e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale nel triennio precedente.
2. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.
3. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato tre anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.
4. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i tre anni di anzianità sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento al triennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento al triennio solare precedente. Ai fini della valutazione dell'impegno relativo all'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo della Ricerca di Ateneo alla data della presentazione della relazione triennale sulle attività svolte.



5. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione triennale, devono essere inoltrate per via telematica entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 3.

Art. 3 Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale

1. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:

a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

b) non risultano, nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;

c) hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando per ciascuna tipologia di Organo accademico il 25% di assenze ingiustificate; la percentuale del 25% di assenze ingiustificate dalle sedute degli Organi accademici deve essere calcolata per eccesso, nel caso in cui il calcolo della suddetta percentuale dia luogo ad un numero decimale.

d) nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.



3. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.
4. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
5. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui ai commi 2 e 3, superiore rispettivamente a 24 e 12 mesi maturano il triennio utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 e 24 mesi.
6. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
7. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1.
8. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 1, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione.
9. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 4 Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata – con cadenza semestrale – dall'Amministrazione centrale, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro nominato annualmente con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".



2. Il Gruppo di lavoro opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

3. Il Gruppo di lavoro, secondo la competenza dei suoi componenti, effettua la valutazione: a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico; b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione triennale risponda ai requisiti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b) del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo; c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento, espressi in percentuale.

4. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4.

5. Al termine dei lavori, il Gruppo di lavoro predispone l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del Gruppo di lavoro e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

Art. 5 Conclusione del procedimento

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione notifica l'esito agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 6 Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art. 7 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.